



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presidenza

Direzione Generale
Servizio Elettorale

Prot. N. **8491**

Cagliari, 18.04.2011

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991
Pagine trasmesse n. 5

- Ai Signori Sindaci
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle Prefetture di

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

Oggetto: Referendum consultivo regionale del 15 e 16 maggio 2011.
Adempimenti a carico dei comuni.

Si richiamano di seguito alcuni adempimenti prevalentemente di competenza delle amministrazioni comunali, relativi all'organizzazione tecnica finalizzata all'espletamento del referendum consultivo regionale del 15 e 16 maggio 2011.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Con riferimento alla consultazione referendaria in oggetto, si rammenta, anzitutto, che la composizione dei seggi elettorali, anche nell'ipotesi di abbinamento alle elezioni comunali a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 16 marzo 2011, n. 9, continua ad essere disciplinata dall'art. 10 della legge regionale del 15 maggio 1957, n. 20 e che, pertanto, il numero degli scrutatori, per ogni ufficio elettorale di sezione, è pari a **quattro**.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e dell'art. 32, commi 1 e 5, della L. 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione (**mercoledì 20 aprile 2011 e lunedì 25 aprile 2011**), la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto da pubblicare *on-line* ed affiggere in luoghi pubblici, procede:

- 1)** alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- 2)** alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma del punto 1), in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- 3)** alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui ai punti 1) e 2);
- 4)** alle nomine di cui ai punti 1), 2), 3) si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente lo svolgimento del referendum (**sabato 30 aprile 2011**), notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui al punto 2); la nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente il referendum (non oltre **giovedì 12 maggio 2011**).

Si pregano le SS.LL., nel notificare l'avvenuta nomina, di richiamare la particolare attenzione degli scrutatori perché nell'espletamento della loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni impartite da questo Servizio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

In tale contesto, dovrà essere rivolta viva raccomandazione affinché i componenti dei seggi curino, con la massima precisione, tutti gli adempimenti loro demandati dalla legge o affidati dal Presidente di seggio, collaborando attivamente con lo stesso perché le operazioni si svolgano con puntualità e speditezza; al riguardo, particolare attenzione dovrà essere prestata al controllo delle tessere ed alla annotazione del loro numero sull'apposito registro, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Dovrà essere, altresì, operato uno specifico richiamo alle responsabilità di natura penale previste dagli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Si rammenta, a tale proposito, che durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24 T.U. n. 570/1960).

ACCESSIBILITA' DEI SEGGI ELETTORALI PER ELETTORI NON DEAMBULANTI

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 detta le norme per facilitare l'esercizio del voto da parte degli elettori non deambulanti.

È, pertanto, necessario che gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto nel quale è riportato il quesito referendario, di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare, nelle sezioni di cui trattasi, è necessario siano installate una o più cabine che consentano un agevole accesso agli elettori per espletare il diritto di voto (art. 2, comma 3, della legge n. 15/1991) e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Occorre, inoltre, provvedere a segnalare le sezioni così attrezzate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo (carrozzina) di cui al regolamento approvato con D.P.R. del 24 luglio 1996, n. 503.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

TESSERA ELETTORALE E ATTESTATO SOSTITUTIVO. QUANTIFICAZIONE DEL RELATIVO FABBISOGNO

In vista dello svolgimento della consultazione referendaria in oggetto, al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, i comuni dovranno altresì provvedere ad ogni adempimento prescritto dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedersi tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale personale a carattere permanente a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e, in specie, a coloro che alla data del **15 maggio 2011** avranno compiuto i 18 anni di età; a tale scopo, il comune, nell'ambito della propria autonoma organizzazione, potrà disporre che, dopo due accessi infruttuosi (possibilmente in orari diversi) presso l'indirizzo dell'elettore, venga ivi lasciato apposito avviso di recarsi quanto prima presso l'ufficio elettorale comunale per la consegna della tessera stessa; in caso di smarrimento o furto della tessera, il comune potrà rilasciare al titolare, su sua istanza, un duplicato di essa anche solo previa presentazione, anziché della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza, di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Solamente laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio di voto per questa consultazione referendaria.

Per consentire il rilascio agli elettori delle tessere non consegnate o dei duplicati delle tessere stesse, in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, o degli attestati sostitutivi, ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 299/2000, gli uffici elettorali comunali dovranno assicurare l'apertura:

- **nei cinque giorni antecedenti la votazione, quindi da martedì 10 maggio a sabato 14 maggio 2011, almeno dalle ore 9 alle ore 19,**
- **nei giorni della votazione (domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011) dovranno rimanere aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di variazioni dei dati inerenti le circoscrizioni.

Le SS.LL. sono, inoltre, invitate a verificare la disponibilità di una adeguata scorta di tessere, sufficiente a fronteggiare, eventualmente, un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente precedenti la votazione o in quello della votazione stessa. Le richieste di integrazione del quantitativo di modelli di tessere, dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Prefettura territorialmente competente.

Vorranno, infine, adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, vengono diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione presso gli uffici elettorali di sezione e quelli di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Adriana Deidda